



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 9 giugno 2020

Circolare n. 20/2019

Oggetto: Assegno nucleo familiare - Nuova modalità di domanda.

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

L'INPS, con la circolare 21 maggio 2020, n. 60, ha comunicato i **nuovi livelli reddituali** per il periodo **1° luglio 2020 - 30 giugno 2021**, validi ai fini della corresponsione dell'**Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)**.

A tal proposito riteniamo utile riportare un estratto della nostra circolare 03/2019 del 26/03/2019 nella quale davamo indicazioni circa la **nuova modalità** di presentazione delle domande di **Assegno per nucleo familiare** che, deve avvenire **esclusivamente in modalità telematica**:

*L'INPS, con la circolare n. 45 del 22/03/2019, ha fornito indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF) **in vigore dal 1° aprile 2019***

*A decorrere da tale data le domande per gli ANF, sia correnti che arretrati, dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole, finora presentate dagli interessati ai propri datori di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere presentate direttamente all'INPS **esclusivamente in modalità telematica**.*

I canali per la presentazione della domanda sono:

- **WEB**, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- **Patronati** o intermediari dell'Istituto.

Nel caso di domanda di ANF da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare verrà erogata direttamente dall'INPS, nel limite della prescrizione quinquennale. La relativa domanda deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:

- **WEB**, tramite il servizio on-line dedicato, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID o di CNS, accessibile dal sito www.inps.it seguendo lo specifico percorso;
- **Contact Center** multicanale se in possesso di PIN (numero verde 803 164);
- **Patronati** o intermediari dell'Istituto, se non in possesso di PIN.

La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà a essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo "ANF/DIP (SR16) come attualmente previsto.

Gli importi calcolati dall'INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro (o dei loro intermediari) che potranno prenderne visione attraverso una specifica sezione presente nel "Cassetto previdenziale aziendale". Gli importi verranno erogati al lavoratore con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e conguagliati con le denunce mensili Uniemens.



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell'autorizzazione agli assegni familiari (vedi box) il lavoratore, o il soggetto interessato, deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l'attuale procedura "Autorizzazione ANF", corredata della necessaria documentazione. In caso di accoglimento, a seguito delle nuove istruzioni vigenti dal 1° aprile 2019, al richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (mod. "ANF43"), come finora previsto, ma verrà istruita direttamente la domanda ANF/DIP. Solo in caso di reiezione, sarà inviato all'interessato il relativo provvedimento.

L'autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Alleghiamo alla presente informativa per i lavoratori da esporre in bacheca.

* * * * *

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.